

## Edizione di lunedì 27 Luglio 2020

### EDITORIALI

[I temi della 9a puntata di oggi di Euroconference In Diretta](#)

di Sergio Pellegrino

### RISCOSSIONE

[Esclusione dagli appalti pubblici per accertamenti non definitivi](#)

di Roberto Curcu

### CONTENZIOSO

[I limiti dell'efficacia espansiva del giudicato esterno nel processo tributario](#)

di Angelo Ginex

### IMPOSTE SUL REDDITO

[La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni – II° parte](#)

di Stefano Rossetti

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[I dividendi tassati al 26% al nodo del credito per le imposte estere](#)

di Ennio Vial

## EDITORIALI

---

### **I temi della 9a puntata di oggi di Euroconference In Diretta**

di Sergio Pellegrino

Appuntamento **oggi alle ore 9** con la **nona puntata** di **Euroconference In Diretta**: si tratta del penultimo incontro prima del *break* di tre settimane ad agosto (nel mese ci saranno quindi due dirette, il 3 ed il 31 agosto).

Nella **sessione di aggiornamento** andremo ad esaminare tutto quanto è successo nella **settimana appena trascorsa** per quanto concerne i **provvedimenti normativi** e di **prassi** e le **10 pronunce della Corte di Cassazione** che abbiamo selezionato con l'attribuzione del *rating* di rilevanza.

Ampio spazio verrà quindi dato alla [\*\*circolare n. 22/E di venerdì scorso\*\*](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in relazione al **contributo a fondo perduto** introdotto dal Decreto Rilancio.

Senza alcuna vena polemica, mi sembra di poter dire che l'Agenzia non solo **è arrivata tardi**, atteso che molti contribuenti hanno nel frattempo **già presentato l'istanza**, ma ha assunto alcune **posizioni che sono difficilmente condivisibili** (e proprio su queste, chiaramente, ci soffermeremo nella diretta).

Molti, quindi, in perfetta buona fede, potrebbero essere nella condizione di aver richiesto un **contributo** che, almeno sulla base dell'interpretazione fornita nel documento di prassi, **non spetterebbe**, con il rischio dell'applicazione di una **sanzione** che, non va dimenticato, va dal **100% al 200%** dell'importo richiesto.

Certo si potrebbe attivare il **ravvedimento operoso**, ma c'è la speranza che a **ravvedersi sia l'Agenzia, modificando almeno alcune delle più controverse affermazioni** e prevedendo una **generalizzata disapplicazione delle sanzioni** per chi ha applicato interpretazioni della norma ritenute, almeno fino a venerdì, pacifiche.

Passeremo quindi ad esaminare una **risposta ad una istanza di interpello** particolarmente

**rilevante:** si tratta della [n. 223 di mercoledì 22 luglio](#), che riguarda le **modalità di utilizzo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**.

Ci soffermeremo, infine, sull'[ordinanza della Corte di Cassazione n. 15753 di giovedì 23 luglio](#), che afferma che, anche nel caso di **immobile concesso da una società in comodato gratuito ad un proprio socio**, deve ritenersi **tassabile la plusvalenza**, pari alla differenza tra valore normale del bene e costo non ammortizzato.

Dopo la sessione di aggiornamento, quest'oggi ci sarà quella di **approfondimento**, nella quale affronteremo il tema “caldissimo”, scelto dai partecipanti alla precedente diretta, del **superbonus del 110%** alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Rilancio (tra l'altro va segnalato come proprio venerdì sia stata pubblicata la **guida dell'Agenzia** dedicata all'agevolazione).

Questo perché la **sessione adempimenti e scadenze**, curata da **Lucia Recchioni**, rimarrà sulla **stessa tematica**, andando ad inquadrare quelli che sono gli **adempimenti** che i contribuenti devono porre in essere per poter fruire di questa importantissima disposizione agevolativa.

La **sessione** dedicata al **caso operativo** sarà incentrata sul tema scelto con il sondaggio di lunedì scorso, vale a dire quello della **corretta compilazione del quadro RW in presenza di un conto corrente detenuto dal contribuente all'estero**.

Nella **quinta sessione**, curata da **Gruppo Finservice**, il **dott. Nicola Daldozzo**, *Responsabile Divisione Ricerca Innovazione Europa di Gruppo Finservice*, ci parlerà dei **finanziamenti diretti dell'Unione Europea per ricerca e innovazione**.

Come consuetudine, la diretta terminerà con la **sessione Q&A**, nella quale andremo ad affrontare alcuni dei quesiti formulati dai partecipanti, mentre agli altri daremo risposta in settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution**, così come su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA**

**(e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## RISCOSSIONE

---

### ***Esclusione dagli appalti pubblici per accertamenti non definitivi***

di Roberto Curcu

Il 17 luglio è entrato in vigore il **Decreto “semplificazioni”** (D.L. 76/2020), il quale, contrariamente al nome che gli è stato attribuito, inserisce una **norma che rischia di portare enormi complicazioni e rallentamenti nelle procedure di appalto pubblico**.

In particolare, l'[articolo 8, comma 5, lettera b\)](#) del decreto, modifica l'[articolo 80](#) del codice appalti prevedendo che “*Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione (...)*”.

La “grave” violazione è il **mancato pagamento di imposte e tasse di importo superiore a 5.000 euro**, e non è necessario, come prima, che tale violazione sia **definitivamente accertata**, ma è sufficiente che la stazione appaltante possa adeguatamente dimostrare l’omesso pagamento, sulla base di informazioni venute a sua conoscenza. In sostanza, il rischio è che, **in presenza di contestazioni fiscali nelle quali l’imposta evasa contestata superi 5.000 euro, si venga esclusi dalla possibilità di partecipare a gare pubbliche**.

La relazione di accompagnamento alla norma precisa che la stessa è stata inserita in quanto la Commissione europea ha aperto una **procedura di infrazione contro lo Stato italiano**, poiché nel recepimento della [Direttiva 24/2014](#) non è stata correttamente recepita la disposizione (**articolo 57, paragrafo 2, secondo periodo**) che prevede che “*le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali*”. La relazione tecnica precisa che, “**in ossequio al principio di proporzionalità**”, la esclusione dalle gare pubbliche scatti sopra i 5.000 euro.

La Direttiva Europea, tuttavia, prevede che la misura dell'esclusione non scatti quando il contribuente **paga o si impegna in modo vincolante a pagare la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi di mora**; tale causa di esclusione è stata recepita dal legislatore italiano, il quale ha previsto che la disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o **impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti**, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia **comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

È chiaro che la norma interessa più i **professionisti in ambito legale**, i quali, però, dovranno necessariamente confrontarsi con chi **conosce i meccanismi del Fisco**.

Sul punto, visto che la norma è già in vigore e **si applica, in particolare, ai bandi di gara pubblicati dopo il 17 luglio**, i quesiti che si pongono sono già attuali: la stazione appaltante avrà **l'obbligo di escludere dalla gara in presenza di accertamenti non definitivi**, o manterrà comunque una certa discrezionalità? Qualora abbia la discrezionalità, la scelta di escludere o meno sarà valutabile dal **giudice amministrativo**, adito dal contribuente o dai concorrenti? **La dimostrazione di non aver pagato le imposte, potrà essere costituita da un avviso di accertamento o anche da un semplice processo verbale di constatazione?** La domanda però che forse interessa più i professionisti che operano in ambito fiscale è: **cosa si intende per impegno vincolante al pagamento di imposte, sanzioni ed interessi?**

Quasi sicuramente ricade nella fattispecie **l'acquiescenza alla pretesa fiscale ed una sua richiesta di rateazione**, ma se la norma restasse inalterata in sede di conversione, deve essere ritenuto possibile **assumere un impegno al pagamento della somma che risulterà dovuta a seguito di un contenzioso tributario**.

Se da un lato la Corte di Giustizia ha già statuito, su un caso analogo, che una **semplice impugnazione di una contestazione non può da sola riammettere l'impresa alla gara**, è evidente che una **semplice contestazione non può in automatico escluderla**, in attuazione del **principio comunitario di proporzionalità e di tutela giurisdizionale effettiva, applicabili alla realtà italiana**.

Posto che nel nostro Paese possono passare anni dalla constatazione di una violazione alla sua definizione, **l'impresa che intenda contestare una pretesa erariale rischia di dover rimanere con un carico pendente per una decina di anni** (tempi di una sentenza di Cassazione) ed in tale lasso rimanere anche esclusa dalle gare di appalto; **l'impresa che lavora in genere con la pubblica amministrazione, verrebbe nei fatti privata del proprio diritto di difesa.**

Ad avviso di chi scrive, quindi, **chi sarà tenuto a convertire tale norma in legge, dovrebbe essere in possesso di alcuni dati che non credo siano disponibili per i comuni cittadini, ma che sarebbero forniti come risposta ad un question time.** Nel nostro Paese, infatti, l'Amministrazione finanziaria fornisce quelli delle **proprie vittorie in contenzioso**, ritenendo un

segno di efficienza anche la vittoria parziale.

Qualora la norma rimanesse inalterata, va però considerato che un imprenditore deve avere il diritto di impugnare anche gli avvisi di accertamento parzialmente illegittimi, senza per questo essere escluso dalle gare di appalto; **è quindi opportuno sapere quante sono le volte che un contribuente che ha esperito il contenzioso, anche in modo parziale, ha avuto ragione.**

Si dovrebbero conoscere, inoltre, **quanti sono gli atti di accertamento che vedono ridotta la loro portata a seguito di procedure conciliative**; posto che tra la loro emissione e la loro definizione possono passare anche 150 giorni, in tale lasso temporale una impresa non disposta al pagamento della pretesa originaria potrebbe essere impossibilitata a partecipare alle gare di appalto.

Infine, se la norma si applicasse ai processi verbali di constatazione, **bisognerebbe sapere quante volte l'intera pretesa contestata in un PVC è stata definita o si è reso definitivo un atto sulla somma originaria.**

Chi dovrà convertire il decreto legge dovrebbe pensare anche che potrebbero porsi questi tre problemi: il primo, ovviamente, riguardante la vita dell'impresa che lavora con la pubblica amministrazione, il secondo, che è relativo alla possibile **contrarietà della norma ai canoni costituzionali e comunitari**, e la terza, che riguarda la **responsabilità dell'amministrazione finanziaria (e forse anche quella dei suoi funzionari) in sede civile, qualora l'atto che ha impedito ad una impresa di svolgere il proprio lavoro venga poi dichiarato illegittimo.**

## CONTENZIOSO

---

### ***I limiti dell'efficacia espansiva del giudicato esterno nel processo tributario***

di Angelo Ginex

Il **giudicato** si realizza quando la **sentenza non** è più **revocabile** per decorso dei termini di impugnazione o esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, avendo come obiettivo quello di **eliminare ogni incertezza** riguardo all'applicazione di una norma di diritto ad una **specifica fattispecie** (cfr. SS.UU. sentenza n. 13916 del 16.6.2006).

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che «*nell'ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premissa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo*» (cfr. [Cassazione, ordinanza n. 27304 del 26.10.2018](#)).

Tuttavia, è d'uopo precisare che nel **processo tributario non** trova **automatica applicazione** quanto disposto dall'[articolo 2909 cod.civ.](#), poiché si deve tener conto sia del **carattere impugnatorio** di tale rito, sia di **talune peculiarità** della materia fiscale (ad esempio, **l'autonomia dei periodi d'imposta**), che potrebbero incidere sulla forza del giudicato.

Invero, qualora si abbiano **accertamenti su più annualità**, l'applicabilità del **giudicato esterno** deve essere valutata con riferimento all'**autonomia dei periodi d'imposta**, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un'annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio.

Secondo un'opinione, il **giudicato esterno** formatosi con riferimento a un esercizio **non potrebbe fare stato** in una controversia relativa ad un **successivo periodo d'imposta**, anche qualora la questione riguardi i medesimi presupposti di fatto e di diritto.

Sul punto, con [ordinanza n. 11440 del 01.06.2016](#) la **Corte di Cassazione** ha precisato, invece, che «*il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d'imposta (es. le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria, anche se pure esse ben possono variare di anno in anno, con conseguente necessità, per ciascun anno, di accertarne la persistenza, cfr. Cass. 4832/2015), assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass. 9512/2009; Cass. 24433/2013). In generale, l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. 20257/2015; Cass. 6953/2015)».*

Sicché, **la sentenza del giudice tributario** che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta **fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata**, mentre, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa **non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità**, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr. [Cassazione, sentenza n. 1837 del 29.01.2014](#); [Cassazione, sentenza n. 22941 del 09.10.2013](#)).

Con specifico riferimento poi al **giudicato esterno in materia di Iva**, sembrerebbe che la giurisprudenza **ostacoli l'efficacia espansiva** dello stesso rispetto ad altri periodi di imposta, trattandosi di materia armonizzata (cfr. [Cassazione, ordinanza n. 11440 del 01.06.2016](#)).

Infatti, in un caso si è precisato che il vincolo oggettivo derivante dal **giudicato**, in relazione alle imposte periodiche, deve essere **riconosciuto** laddove vengano in esame **fatti** che, per legge, hanno **efficacia permanente o pluriennale**, producendo effetti per un arco temporale che comprende più periodi di imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione del rapporto, **a meno che, in materia di Iva, ciò comporti l'estensione ad altri periodi d'imposta di un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria, avente carattere imperativo, compromettendone l'effettività** (cfr. [Cassazione, ordinanza n. 9710 del 19.04.2018](#)).

Recentemente, la **Corte di Cassazione**, con [ordinanza n. 15374 del 20.07.2020](#), ha altresì ribadito che «*nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall'art. 2909 c.c., in relazione alle controversie in materia di Iva è soggetto alla primazia del diritto unionale come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub, anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando venga in essere una questione di contrasto dell'abuso del diritto, sicché ove tale questione non sussista, il giudicato formatosi per un diverso anno di imposta richiede l'esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità, e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate».*

In definitiva, tenuto conto della distinzione tra **fattispecie a effetto “permanente” e fattispecie**

a effetto “variabile”, e che solo per queste ultime il giudicato non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta (cfr. **SS.UU. sentenza n. 13916 del 16.6.2006**), si è osservato che in materia di **Iva** trovano applicazione **norme comunitarie imperative** che non possono essere ostacolate dal carattere vincolante del giudicato nazionale di cui all'[articolo 2909 cod.civ.](#) e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo d'imposta.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni – II<sup>o</sup> parte**

di Stefano Rossetti

DIGITAL Seminario di specializzazione  
**I NUOVI ISA: LE NOVITÀ E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**  
Scopri di più >

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali devono essere dichiarate nel **quadro RT del modello Redditi PF**.

Il quadro RT deve essere compilato ognqualvolta il contribuente, al di fuori dell'esercizio d'impresa, arti e professioni, **realizza una plusvalenza/minusvalenza da cessione di partecipazioni senza aver esercitato l'opzione per l'adozione del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito**. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il regime della dichiarazione:

- può essere adottato dal possessore sia di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate senza prevedere la separata indicazione in dichiarazione dei redditi;
- prevede che le plusvalenze da partecipazioni qualificate possono essere compensate con minusvalenze da partecipazione non qualificate e viceversa. Sull'eccedenza positiva si applica l'imposta sostitutiva del 26%. Gli adempimenti relativi alla liquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva gravano sul contribuente;
- rimane precluso per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato e per il regime del risparmio gestito.

Il quadro RT si compone di 7 sezioni da compilarsi **in base alla tipologia di plusvalenza realizzata ed in ragione del periodo d'imposta in cui viene incassato il corrispettivo**.

Nella **Sezione I** devono essere indicate **le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate** comprese quelle non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato in base ai criteri individuati dall'[articolo 47-bis Tuir](#).

Sotto il profilo temporale le plusvalenze da indicare nella **Sezione I** sono quelle realizzate:

- **dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.** In questo lasso temporale l'aliquota dell'imposta sostitutiva era pari al 20%;
- **fino al 31 dicembre 2011** per le quali l'imposta sostitutiva era pari al 12,5%. In questo caso, al fine di liquidare nella corretta misura l'imposta sostitutiva, occorre indicare i corrispettivi nel rigo **RT1** e i costi nel rigo **RT2** nella misura del 62,50%.

Nella **Sezione II** devono essere indicate le plusvalenze a cui si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 26% realizzate a seguito di cessione di:

- **partecipazioni non qualificate successivamente al 30 giugno 2014;**
- **partecipazioni qualificate a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

Anche **le minusvalenze relative alla presente sezione possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto**, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi della **Sezione I** possono essere portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla **Sezione II** realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, nelle seguenti misure:

- **per una quota pari al 48,08%**, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011;
- **per una quota pari al 76,92%**, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Nella **Sezione III** devono essere indicate le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate (fattispecie questa ad esaurimento) che non vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ma confluiscono nel computo del reddito imponibile Irpef nella misura del:

- **40% del loro ammontare** se la cessione è avvenuta antecedentemente al 1° gennaio 2009 (codice 1 in colonna 1 del rigo RT61);
- **49,72% del loro ammontare** se la cessione è avvenuta successivamente al 1° gennaio 2009 ma entro il 31 dicembre 2017 (codice 2 in colonna 1 del rigo RT61);
- **58,14% del loro ammontare** se la cessione è avvenuta nel periodo d'imposta 2018 (codice 3 in colonna 1 del rigo RT61).

Le minusvalenze realizzate nell'ambito della **Sezione III**:

- **possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto**, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è

verificata;

- **non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate (Sezione I)** e viceversa;
- **possono essere compensate con le plusvalenze della Sezione II realizzate dal 1° gennaio 2019.**

In ogni caso il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, **l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato**. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

La **Sezione IV** deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare **le plusvalenze ed i proventi indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato**, individuati in base ai criteri di cui all'[articolo 47-bis Tuir](#), le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare.

La **Sezione V** comprende le minusvalenze realizzate dal contribuente **suddivise per anno di formazione e per tipologia**. Tale quadro permette di **tenere traccia della scadenza e della possibilità di compensazione**: infatti non tutte le minusvalenze realizzate possono essere compensate con le diverse tipologie di plusvalenze.

Nella **Sezione VI** vengono gestiti **i crediti derivanti dagli eventuali versamenti eccedenti rispetto all'imposta sostitutiva dovuta** con indicazione del credito maturato e dei successivi utilizzi mediante esposizione nel modello F24.

Nella **Sezione VII** devono indicate le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 per le **quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2019** ai sensi dell'[articolo 2 D.L. 282/2002](#) e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall'[articolo 5 L. 448/2001](#).

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **I dividendi tassati al 26% al nodo del credito per le imposte estere**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo scomputo delle **ritenute subite all'estero**, sui flussi di dividendi non paradisiaci percepiti da privati e soggetti alla tassazione sostitutiva del 26%, si scontra con la **tesi negazionista da sempre propugnata dall'Amministrazione finanziaria**.

L'Agenzia, infatti, ha, a più riprese, affermato che il **credito non è concesso in quanto il dividendo**, essendo assoggettato ad una tassazione sostitutiva, **non concorre al reddito complessivo**.

Il principio è stato sostenuto in modo organico nella [circolare 9/E/2015](#) ed è stato ripreso più recentemente nella [risposta ad interpello 21.4.2020, n. 111](#).

Una significativa apertura da parte dell'Agenzia era apparsa con le **istruzioni del Modello Redditi 2020 dove, nel rigo RM12**, aveva fatto capolino una **nuova casella denominata credito di imposta**. Purtroppo, il sogno è stato presto infranto ad opera della **revisione delle istruzioni e dei modelli datata 27.4.2020** che hanno riservato la nuova colonna **esclusivamente al caso del credito IVCA**, ossia ad un **caso particolare che riguarda esclusivamente le polizze e non anche i dividendi societari**.

Ad onor del vero l'entusiasmo iniziale era già stato **minato dalla citata risposta n. 111/2020** che, come abbiamo segnalato, **confermava il tradizionale orientamento dell'Ufficio**. In realtà **non tutto era perduto**, in quanto il caso aveva ad oggetto la **tassazione di dividendi percepiti nel 2018 quando la nuova casella non era presente**.

Una interpretazione possibile, che poteva rendere coerente le nuove indicazioni del Modello dichiarativo con la risposta dell'Agenzia, poteva essere quella che faceva **decorrere il cambio di rotta dell'ufficio a partire dall'anno 2019, dichiarato nel 2020**. La [risposta n. 111](#), infatti, risultava **coerente con il vecchio approccio, in quanto esaminava l'anno 2018**. Purtroppo, **ogni speranza è venuta meno con la rettifica del Modello dichiarativo del 27 aprile**.

Il quadro che ne esce, pertanto, è **desolante**. Potrebbe accadere che un **dividendo white subisca una tassazione più pesante rispetto a quella di un dividendo paradisiaco**. Infatti, vi sono diverse convenzioni stipulate dall'Italia che prevedono una **ritenuta del 15%**. È il caso, ad esempio, della **convezione con la Svizzera, con l'Austria e con il Lussemburgo**. Applicando **l'imposta sostitutiva del 26% sul lordo frontiera**, ne esce un prelievo complessivo del **41%**. La tassazione dei **dividendi paradisiaci**, invece, potrebbe scontare un prelievo del **43%** (senza conteggiare le addizionali regionali e comunali) che appare altrettanto rilevante, ma, trattandosi di Irpef, consente almeno la **detrarribilità e la deducibilità di oneri**.

Quali strategie potrebbero essere valutate per cercare di gestire questo problema? Senza entrare, in questa sede, nel merito dei profili di **abuso di diritto**, si può segnalare che la **detenzione di una società estera attraverso una società di capitali italiana permette di azzerare o ridurre la ritenuta in uscita dal Paese estero**. L'azzeramento è generalmente possibile quando ci si muove in ambito comunitario, per cui **opera la direttiva madre figlia**. Qualora la **società sia extracomunitaria**, la ritenuta è generalmente prevista e il **mancato scomputo della stessa in Italia discende dal fatto che il dividendo tassato sul 5% consentirà lo scomputo della ritenuta estera nel limite del 5% della stessa**.

Spesso, tuttavia, le convenzioni prevedono, nel caso di socio società di capitali, una **ritenuta minore rispetto a quella applicabile in caso di soci persone fisiche**.

Una **ulteriore valutazione da fare attiene alla eventualità di detenere la partecipazione estera attraverso un trust italiano**.

Poiché lo stesso è assimilato generalmente ad un **ente non commerciale**, i dividendi (quanto meno quelli maturati dal 2017) **saranno soggetti a tassazione sull'intero ammontare**. Sarà possibile, in questo caso, **scomputare il credito a fronte delle imposte estere in quanto il dividendo in capo al trust sconterà Ires e non imposte sostitutive**.